

ACCERTAMENTO

Indicazioni operative per gli interPELLI antielusivi

di **Laura Mazzola**

L'Agenzia delle entrate, con la **Risoluzione n. 104/E di ieri**, ha affrontato le richieste di chiarimenti pervenute sulla **gestione delle istanze di interpello antielusivo** alla luce delle novità introdotte dai seguenti **Provvedimenti**:

- Il **D.Lgs. 128/2015** che, con **effetto dal 1° ottobre 2015**, ha introdotto una **definizione di abuso del diritto e una nuova procedura di interpello antiabuso**;
- Il **D.Lgs. 156/2015** che, con **effetto dal prossimo 1° gennaio 2016**, ha modificato l'intera disciplina degli **interpelli tributari** procedendo ad una sua uniformazione.

In particolare l'Agenzia delle entrate ha affrontato le criticità emerse in relazione alle disposizioni in materia di **interpelli antielusivi/antiabuso** presentate:

- **Entro il 1° settembre 2015** e fondate sull'**articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973**, ora abrogato, per le quali la risposta non sia stata ancora resa;
- Nel **periodo intercorrente tra il 2 settembre ed il 30 settembre 2015**;
- Nel **periodo tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2015**.

Per le **istanze presentate entro il 1° settembre**, fondate sull'articolo 37-bis del D.P.R. poi abrogato dal 2 settembre, l'Amministrazione finanziaria ha **dichiarato di impegnarsi a rendere il proprio parere** limitatamente alla richiesta **applicazione dell'articolo 37-bis** citato. Tali istanze, infatti, possono risultare prive degli **elementi indispensabili** per una complessiva valutazione antiabusiva della fattispecie rappresentata. Le medesime istanze saranno trattate in applicazione delle **regole procedurali** di istruttoria delle istanze vigenti al momento di presentazione. Pertanto, il termine di 120 giorni per la risposta non è da considerarsi perentorio, ferma restando la possibilità del contribuente di **diffidare l'Amministrazione finanziaria**, con la conseguenza che, **decorsi ulteriori 60 giorni dalla diffida**, si forma il **silenzio assenso** sulla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente stesso.

Per le **istanze presentate nel periodo intercorrente tra il 2 settembre ed il 30 settembre 2015**, a causa del disallineamento temporale tra le disposizioni (abrogazione dell'articolo 37-bis ed entrata in vigore dell'articolo 10-bis del D.Lgs. 128/2015) non è possibile procedere ad un'analisi delle fattispecie rappresentate negli interpelli antielusivi presentati in assenza di un qualsiasi parametro normativo di riferimento. Tuttavia, nel rispetto del principio di collaborazione e buona fede tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle entrate si è impegnata a segnalare la circostanza al contribuente invitandolo a **presentare una nuova istanza di interpello**, senza necessità di allegare i documenti eventualmente già

trasmessi. Se il contribuente **aderisce all'invito**, presentando una nuova istanza **entro 60 giorni** dalla ricezione dell'invito stesso e sempre con riguardo alla medesima fattispecie rappresentata nella precedente, non sarà contestata l'eventuale non preventività della nuova istanza.

Infine per le **istanze presentate nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2015**, il contribuente deve presentare l'istanza ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 5, del D.Lgs. 128/2015, secondo la procedura e con gli effetti di cui all'articolo 11 della L. 212/2000 non essendo più possibile procedere ai sensi dell'articolo 21, comma 9, L. 413/1991. Nell'ipotesi, però, che il contribuente formuli, per mero errore materiale, un'istanza ai sensi dell'articolo 21, comma 9, citato, la stessa sarà comunque considerata ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 5.

Si evidenzia che l'istanza deve:

- Contenere una **compiuta descrizione della fattispecie** su cui viene richiesto il parere;
- Essere supportata da **idonea documentazione**;
- Indicare il **settore impositivo** in relazione al quale il parere è richiesto;
- Indicare le **norme che il contribuente ritiene applicabili**, comprese quelle ritenute passibili di abuso.

Nell'ipotesi in cui non risulti possibili desumere direttamente, o attraverso riferimenti normativi richiamati, il settore impositivo, l'istanza viene considerata **inammissibile**.

La risposta dell'Amministrazione finanziaria, in ogni caso, avrà effetti solo per il settore impositivo e le norme richiamate nell'istanza e nei limiti delle fattispecie rappresentate e delle richieste formulate.